



notizie in sintesi

AGENTI DI COMMERCIO

Riapertura dei termini per l'aggiornamento delle imprese nel Registro delle Imprese e nel REA

L'articolo 11-ter, L. 108/2018 ha previsto che gli agenti e i rappresentanti di commercio che, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, non hanno inviato al Registro delle Imprese l'apposita comunicazione di aggiornamento della propria posizione entro il 30 settembre 2013 possono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre 2018. Recentemente il Mise ha chiarito che "per la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA, cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo ...". Il Ministero ha inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2013, secondo il quale la proroga del 12 maggio 2013 a quella del 30 settembre 2013 riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio che le altre tre categorie di ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi), la riapertura in commento riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3709/C, 19/10/2018)

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

La media degli investimenti 2012-2013-2014 deve includere tutti i costi ammissibili sostenuti. Un'impresa italiana ha realizzato attività di ricerca, sia per conto proprio, sia su commessa di un'impresa francese, nei periodi di imposta dal 2012 al 2016. L'istante chiede se nel calcolo del beneficio per i costi sostenuti nel 2017 (solo per conto proprio) si debba calcolare la media dei costi sostenuti negli anni 2012/2013/2014 considerando anche le attività derivanti dalla commessa della società francese, considerato che tale tipologia di attività è venuta meno nel 2017. L'Agenzia delle entrate afferma che al fine di verificare se vi è un incremento di spesa agevolabile, il principio di omogeneità si applica includendo nella media tutte le possibili configurazioni che l'attività di ricerca agevolabile può assumere (interna, commissionata a soggetti residenti o svolta su commissione di soggetti esteri), prescindendo dalla differente configurazione delle attività effettuate nel periodo per il quale si calcola il beneficio.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 58, 02/11/2018)

EMANATE LE REGOLE PER LA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI FE

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018, protocollo n. 291241 ha proceduto all'emanazione delle regole relative alle modalità di conferimento e revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 5/11/2018, prot. n. 291241)

Aderente a:



ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEI CREDITI INFRAGRUPPO E LIMITI DI UTILIZZO

L'Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 51, 50 e 49 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai coretti adempimenti da tenere in un contesto di consolidato fiscale. In particolare la società Alfa istante, rivestente la figura di holding di un gruppo ha chiesto se sia necessario procedere all'apposizione del visto di conformità al modello Redditi Sc 2018 e/o a quello CNM 2018 nel caso di trasferimento, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, Tuir, del credito Ires maturato ante opzione per il consolidato. In tal caso, l'Agenzia delle entrate precisa come sarà necessario apporre il visto al modello Redditi SC 2018, per "certificare" i crediti di importo superiore a 5.000 euro maturati prima dell'esercizio dell'opzione (ovvero ricevuti mediante procedura semplificata) e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell'Ires del gruppo, anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa "natura" (Ires) del debito che estinguono per effetto della compensazione (Ires del gruppo). Inoltre, il visto dovrà essere apposto anche nel modello CNM 2018 in qualità di consolidante qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore ai 5.000 euro. Nel caso in cui la società non abbia proceduto in tal senso, l'omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione: correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale o integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, D.P.R 322/1998. Infine, per quanto attiene i limiti dei crediti, viene precisato che la capogruppo può cedere infragruppo l'Ires maturata ante consolidato senza limiti d'importo, mentre il cessionario, qualora utilizzi le eccedenze così ricevute in compensazione con tributi e contributi diversi dall'Ires, è tenuto a rispettare il limite di euro 700.000, vincolo che non sussiste qualora le eccedenze siano utilizzate in compensazione con l'Ires dal dovuta.

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 51/2018)

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 50/2018)

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 49/2018)

INTRAUE LA CESSIONE A COMMITTENTE IDENTIFICATO ANCHE NEL PAESE DI LAVORAZIONE DEL BENE

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 10 ha confermato la natura di cessione intracomunitaria anche nell'ipotesi in cui il committente sia identificato non solo nel Paese in cui è stabilito (Paese di destinazione del bene lavorato), ma anche in quello in cui viene effettuata la lavorazione da parte del terzista su incarico del committente stesso. **(Agenzia delle entrate, provvedimento, 5/11/2018, prot. n. 291241)**

Brescia 29 novembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: